

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



SOCI ACCOMANDANTI
Scatta il divieto di amministrazione



Per configurarsi l'ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione non è sufficiente il compimento di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società. È, invece, necessario che sia stata svolta un'attività che, in quanto concretantesi nella direzione degli affari sociali, abbia implicato scelte ordinarie proprie dell'impresa (principio già espresso da Cassazione 172/87).

Corte di cassazione, Sezione VI-1, ordinanza n. 5819 depositata il 23 marzo 2016

DISMISSIONE

Il conferimento non è una vendita

Il conferimento nel capitale di una società, per effetto della sottoscrizione di aumento del capitale, della proprietà di un immobile oggetto di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, dietro la cessione di una partecipazione azionaria in favore del conferente, non è riconducibile alla fattispecie della vendita, quale tipo contrattuale propriamente legittimante la configurazione del diritto di prelazione a vantaggio del titolare del contratto di locazione del medesimo immobile (principio già espresso da Cassazione 710/14).

Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 5507 depositata il 21 marzo 2016

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Responsabilità limitata. Massime del Consiglio notarile di Firenze - Uscita anche senza le cause previste

Srl, sì al recesso se c'è accordo

Per la liquidazione si possono utilizzare le riserve o ridurre il capitale

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

È legittimo il recesso di un socio da una Srl, anche se non ricorra una causa legale o convenzionale di recesso, a condizione che tutti gli altri soci consentano; la liquidazione del socio uscente può essere in tal caso effettuata mediante l'utilizzo di riserve disponibili o riducendo il capitale sociale (a meno che i creditori non si oppongano a questa riduzione del capitale). È quanto prevede la massima n. 53 del Consiglio notarile di Firenze, di recente emanazione.

L'elaborazione di questa massima è stata sollecitata dalla constatazione che, di frequente, nella prassi professionale, si riscontrano l'esigenza:

- di permettere al socio di società a responsabilità limitata di "recedere" dalla società con il consenso di tutti gli altri soci (perciò in questi casi si parla di "recesso consensuale");
- di consentire la liquidazione

del socio uscente con risorse attingute dal patrimonio sociale, a fronte dell'impossibilità di reperire acquirenti della partecipazione del socio recedente, sia fra gli altri soci sia fra terzi estranei alla compagnia sociale.

Alla richiesta di soddisfazione di queste esigenze viene dunque data risposta positiva, sulla base della considerazione che se la via primaria per la fuoriuscita di un socio da una società è senz'altro quella della cessione della sua partecipazione, questa non è una soluzione imprescindibile: lo indica chiaramente, ad esempio, la norma (l'articolo 2469 del Codice civile) per la quale dà diritto a recesso ex lege la clausola statutaria che vieti la cessione della partecipazione oppure che la subordini al mero gradimento degli altri soci.

Da questa norma si deduce infatti che i soci possono scegliere (inserendo questa clausola nello statuto della società) di liquidare con risorse della società il socio che voglia disinvestire la sua partecipazione: allora, così come vi è questa possibilità, si deve considerare legittima la decisio-

ne unanime dei soci che consentano a taluno di essi di fuoriuscire dalla società e di essere liquidato con l'utilizzo del patrimonio della società.

Alla conclusione della legittimità del recesso "convenzionale", si deve passare al profilo della liquidazione del socio uscente. Al riguardo, devono applicarsi le norme dettate dal Codice civile in tema di recesso "legale" che identificano le parti del patrimonio netto a tal fine utilizzabili (vale a dire: dapprima le riserve disponibili e poi lo stesso capitale sociale), sia la norma che, in caso di riduzione del capitale sociale provocata dal recesso, consente ai creditori di opporsi (articolo 2482 del Codice civile). Con la precisazione che, qualora i creditori facciano opposizione, e non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio uscente, la società non viene posta in liquidazione, come prevede l'articolo 2473 del Codice civile in caso di recesso "legale": più semplicemente, non si potrà procedere alla liquidazione del socio che intendeva recedere dalla società, il quale, in tal caso, dovrà rimanere nella compagnia sociale.



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Rassegna di massime sulla revoca del patrocinio gratuito

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Oggi rassegna di massime a cura di PlusPlus24 Diritto sulla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

socio nel capitale sociale.

Ammissa, dunque, la legittimità della deliberazione che consente il recesso "convenzionale", si deve passare al profilo della liquidazione del socio uscente. Al riguardo, devono applicarsi le norme dettate dal Codice civile in tema di recesso "legale" che identificano le parti del patrimonio netto a tal fine utilizzabili (vale a dire: dapprima le riserve disponibili e poi lo stesso capitale sociale), sia la norma che, in caso di riduzione del capitale sociale provocata dal recesso, consente ai creditori di opporsi (articolo 2482 del Codice civile). Con la precisazione che, qualora i creditori facciano opposizione, e non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio uscente, la società non viene posta in liquidazione, come prevede l'articolo 2473 del Codice civile in caso di recesso "legale": più semplicemente, non si potrà procedere alla liquidazione del socio che intendeva recedere dalla società, il quale, in tal caso, dovrà rimanere nella compagnia sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voti. La facoltà va inserita nello statuto

Diritto di nomina dei singoli soci per i membri del Cda

Nello statuto di una Srl è possibile prevedere, se la società sia "governata" da un consiglio di amministrazione, che a singoli soci sia attribuito il potere di nomina di alcuni componenti del consiglio di amministrazione (mediante il voto di lista o tramite l'attribuzione di un «diritto particolare» di nomina). E che, inoltre, agli amministratori così nominati spetti il diritto di veto sia riguardo a decisioni specificamente elencate sia ad altre individuate con il ricorso a espressioni di carattere "generale" (ad esempio: tutte le decisioni che rientrino all'interno di una certa "categoria" di operazioni).

Lo ammette la massima n. 56 del Consiglio notarile di Firenze, nella quale si chiarisce dunque che, in questi casi, seppur la regola-base rimanga quella secondo cui il consiglio di amministrazione decide a maggioranza:

- qualora l'amministratore dotato del diritto di veto sia presente ed esprima voto contrario in una determinata delibera, la proposta si intende respinta anche se avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli richiesta come quoziente deliberativo;
- qualora l'amministratore dotato del diritto di veto sia assente o non presente nel momento di deliberazione, la decisione si intende respinta anche se avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli richiesta come quoziente deliberativo;
- qualora l'amministratore dotato del diritto di veto sia assente nel momento di deliberazione, la decisione si intende respinta anche se avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli richiesta come quoziente deliberativo;
- qualora l'amministratore dotato del diritto di veto esprima voto favorevole, la decisione deve comunque essere approvata con il quoziente deliberativo richiesto.

Nonostante dubbi di legittimità della clausola statutaria che consenta il diritto di veto del singolo amministratore possono sorgere dal rilievo che, in tal modo, si verrebbe a introdurre di fatto una regola di unanimità per le decisioni del Cda (in disprezzo al principio per il quale un organo collegiale dovrebbe sempre lavorare con un criterio maggioritario, per il rischio di paralisi gestionale che altrimenti potrebbe verificarsi), la clausola in questione è reputata legittima in quanto il principio

maggioritario, quale modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, nell'ambito delle Srl subisce pacificamente deroghe importanti.

In particolare, si ritiene legittimo:

- stabilire quorum costitutivi e deliberativi inferiori alla maggioranza degli amministratori in carica (invece nella Spa è preclusa la possibilità di ridurre il quorum costitutivo del Cda);
- prevedere anche l'unanimità dei consensi per l'adozione delle decisioni del Cda (salvo eccezioni, come l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio);
- prevedere il casting vote (e cioè attribuire il "voto doppio"

IL POTERE

Agli amministratori potrà spettare il diritto di veto su decisioni specifiche o di carattere generale

al presidente del Cda, in caso di parità di voti).

È possibile, inoltre, il ricorso al supporto di molti altri argomenti. Ad esempio, si può osservare, anzitutto, che la legge consente l'affidamento dell'amministrazione della Srl a una pluralità di amministratori che agiscano congiuntamente e non collegialmente (con ciò evidentemente attenuandosi o annullandosi del tutto il principio maggioritario) e che, in caso invece di scelta del sistema di amministrazione digiuntivo, verso le decisioni di un amministratore, ogni altro amministratore può esercitare il diritto di opposizione.

Inoltre, non solo ogni amministratore può esercitare il diritto di richiedere che qualsiasi argomento gestionale sia sottoposto alla decisione dei soci, ma anche si ammette la facoltà di attribuire a singoli soci poteri di natura gestionale, sottraendoli perciò all'organo amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Governance. Il vademecum nel silenzio della legge

Lo statuto può definire le deleghe

È possibile organizzare la governance di una Srl prevedendo nello statuto la figura dell'amministratore delegato (o di una pluralità di amministratori delegati); più in particolare è legittimo:

- indicare nello statuto l'ampiezza e il contenuto delle deleghe, fatte salve le materie indelegabili per legge;
- prevedere nello statuto che talune deleghe siano attribuite ai titolari di certe cariche (come quella di presidente o di vice presidente del Cda) oppure ai soggetti la cui nomina derivi dall'applicazione di particolari criteri (ad esempio: il fatto di essere un amministratore eletto da una

lista di "maggioranza" oppure da una lista di "minoranza").

Ancora, è legittimo che nello statuto sia previsto il «diritto particolare» di uno o più soci di essere amministratori dotati di particolari deleghe o di poter designare uno o più amministratori dotati di particolari deleghe.

È quanto afferma la massima 57 del Consiglio notarile di Fi-

IL PRINCIPIO

Il punto di partenza è l'ampia autonomia in tema di organizzazione interna dell'organo deputato alla gestione

renze, che interviene in una materia di grande rilevanza pratica e di notevole complessità, in quanto sul punto delle deleghe di poteri nel Cda della Srl la legge non dice nulla (quando invece si tratta di tematica che il legislatore affronta abbastanza compiutamente nel caso del Cda della società per azioni).

Il ragionamento che conduce alle affermazioni contenute nella massima fiorentina parte dal presupposto che la legge consente un'ampia esplicazione dell'autonomia statutaria in tema di organizzazione interna dell'organo gestorio: ne consegue una piena legittimità delle deleghe di poteri nell'ambito

dell'organo amministrativo, a condizione che siano previste o autorizzate dallo statuto o dall'atto costitutivo. Infine, di non poco conto, l'idea che la disciplina della delega dei poteri nella Spa sia applicabile alla Srl ogni qualvolta lo statuto di Srl non disciplini la materia della delega di poteri.

Da questo ragionamento deriva, dunque, che non sembra ravvisabile alcuna controindicazione alla definizione, a livello di statuto, del contenuto della delega da affidare a un singolo amministratore ovvero a un comitato esecutivo formato all'interno del Cda: e ciò non solo in negativo, ossia defi-

nendo quali materie siano necessariamente di competenza collegiale, ma anche in positivo, ossia "fissando" nello statuto il contenuto delle materie delegabili e rimettendo all'organo amministrativo, in sede collegiale, la scelta se attribuire o meno la delega e la scelta del soggetto delegato.


Inoltre, lo statuto potrebbe anche individuare come affidatario della delega il presidente o il vice presidente della società, lasciando quindi alla dinamica dei quozienti assembleari o di eventuali patti parasociali tale scelta; ma potrebbe anche andare oltre, disponendo che destinatario della delega sia un amministratore di minoranza eletto, ad esempio, mediante il meccanismo del voto di lista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In edicola con
Il Sole 24 ORE

UN VIAGGIO NELL'INGLESE CHE SI PARLA DAVVERO

A soli
0,50€*
in più



ENGLISH ACTUALLY, IL TUO BOOK MAGAZINE PER UN INGLESE SEMPRE BRILLANTE.

Con Il Sole 24 Ore arriva **English Actually**, l'appuntamento settimanale con i book magazine dedicati all'inglese che si parla davvero. Non solo il "british english", ma anche i modi di dire dei paesi anglofoni, le news, le interviste e gli approfondimenti tematici per migliorare il tuo inglese e metterlo davvero alla prova. Un modo unico per padroneggiare la lingua e non restare mai ai margini della conversazione.

SOLO GIOVEDÌ 31 MARZO "ARTE E DESIGN".

Migliora la tua pronuncia, scarica gratuitamente le tracce audio dal sito

www.ilssole24ore.com/englishactually

In collaborazione con
Speak Up

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale



*Oltre al prezzo del quotidiano.